



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TREVISO
SECONDA SEZIONE CIVILE

Il Tribunale di Treviso in composizione monocratica, in persona del Giudice
Clarice Di Tullio, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. 3221/2023 R.G.

promossa da

Parte_1, c.f. CodiceFiscale_1, rappresentata e difesa dall'Avv.
Giuseppe Gasparini

ATTRICE

nei confronti di

Controparte_1 p. iva P.IVA_1, quale procuratrice di Controparte_2
[...] rappresentata dall'avv. Giovanni Cattarozzi

CONVENUTA

CONCLUSIONI

Per l'attrice, come da atto di citazione: *“Nel merito in via principale - Accertare e dichiarare la nullità ed inefficacia delle clausole con le quali sono stati pattuiti e determinati gli interessi ultralegali ai sensi dell'art. 1284 c.c., 1283 c.c. e 1419 c.c. per la mancata indicazione e indeterminatezza dei criteri e delle condizioni per la costruzione di un univoco piano di rimborso, poiché incompatibile con i principi di inderogabilità in tema di determinabilità dell'oggetto e per violazione degli artt. 1284, comma 4, c.c e 1346 c.c., ovvero la nullità per difformità tra*

tasso contrattuale dichiarato nella parte letterale ed il superiore tasso numerico effettivamente applicato nel piano di ammortamento allegato al contratto, nonché per la mancata indicazione e indeterminatezza del tasso annuo effettivo (T.A.E.) ai sensi della Delibera CICR 9 febbraio 2000 art. 6 nonché la illegittimità del regime di capitalizzazione composta dell'interesse corrispettivo nella costruzione della rata e pertanto del monte interessi, costo dell'operazione di finanziamento, anche in ragione del mancato adeguamento alle nuove prescrizioni normative in conseguenza del novellato art. 120 TUB (versione 2016) e delle norme di attuazione (Delibera CICR 3 agosto 2016). - Accertare comunque la fondatezza della presente domanda giudiziale, in quanto essa è comunque fondata sulla grave illegittimità dell'accordo "implicito", occulto o occultato, sul regime finanziario dell'interesse composto applicato in quanto clausola abusiva ingenerante peraltro un evidente e grave squilibrio economico per la violazione del combinato disposto degli artt. 33 e ssgg del Codice del Consumo, degli artt. 3,4,5,6 della Direttiva 93/13 CEE, degli artt. 1175,1176,1325,1375 e 1419 cod. civ. e ancora dell'art. 117 TUB nonché dell'art. 6 della Delibera CICR 9 febbraio 2000. - Conseguentemente determinare correttamente il tasso di interesse applicabile con la applicazione del tasso sostitutivo minimo BOT ad ogni scadenza, ovvero in subordine al tasso legale; rideterminare in regime dell'interesse semplice il piano di ammortamento del mutuo, ferma la durata e la cadenza delle rate costanti negozialmente previste originariamente e per l'effetto rideterminarsi il saldo del dovuto in favore della parte attrice, tenuto conto delle maggiori somme illegittimamente addebitate e/o riscosse in dipendenza del contratto di mutuo sino alla data della notifica dell'atto di citazione, nella misura

da quantificarsi in corso di causa, ovvero nella somma che risulterà equa e di giustizia oltre interessi di legge ai sensi dell'art. 1284 comma 4 c.c. dalla domanda giudiziale sino all'effettivo soddisfo. Nel merito in via alternativa - Accertare e comunque dichiarare la nullità ed inefficacia della clausola di determinazione degli interessi nonché del piano di ammortamento in violazione dell'art. 117 TUB commi 4 e 6 e in violazione dell'art.6 delibera CICR 9 febbraio 2000, nonché dell'art. 120 TUB (ratione temporis), per l'applicazione da parte dell'Istituto di credito di interessi, che all'esito dell'espletanda istruttoria, risultassero indeterminati nei criteri di calcolo e illecitamente conseguiti dalla banca e per l'effetto, dichiarare l'inefficacia degli addebiti per interessi applicati nel corso del rapporto di mutuo sino alla data della domanda giudiziale, con condanna della convenuta all'applicazione in via dispositiva della sanzione di cui al comma 7 dell'art. 117 TUB con rielaborazione del saldo del mutuo secondo i tassi BOT annuali minimi tempo per tempo vigenti ovvero in subordine al tasso legale, senza alcuna capitalizzazione, oltre interessi di legge ai sensi dell'art. 1284 comma 4 c.c. dalla domanda giudiziale sino all'effettivo soddisfo. - Per tutte le causali di cui sopra, condannarsi pertanto la parte convenuta Controparte_3

[...] al pagamento in favore della parte attrice, della somma complessiva di euro 151.600,00 in principalità, ovvero in via subordinata di euro 121.300,00 pari all'importo del valore di cui alla stima economica dell'immobile subastato con ovvero senza deprezzamento del 20%, ovvero la somma anche maggiore che sarà ritenuta di giustizia, oltre interessi di legge ai sensi dell'art. 1284 comma 4 c.c. dalla domanda al saldo effettivo. = Con espressa riserva di dedurre e controdedurre, di produzione documentale e di rivolgere istanze, nelle successive

memorie integrative ex art. 171-ter c.p.c. alle scadenze “intermedie”, antecedenti l'udienza di prima comparizione delle parti. = Con riserva di ulteriori domande ed eccezioni che sono conseguenza della domanda riconvenzionale o delle eccezioni del convenuto e chiedere di essere autorizzato a chiamare un terzo se l'esigenza sorge dalle difese del convenuto, nonchè in ogni caso precisare e modificare le domande, le eccezioni e le conclusioni già formulate e, a pena di decadenza, indicare i nuovi mezzi di prova e produzioni documentali. = Per tutte le graduate domande sopra rassegnate, con vittoria di spese e competenze di lite del presente giudizio, oltre al rimborso forfettario, IVA e CPA così come per legge”.

Per la convenuta, come da nota di trattazione scritta in data 26.06.2024: “Nel merito: In via preliminare: 1. accertare e dichiarare la carenza di legittimazione passiva di Controparte_2 in quanto legittimata è Parte_2 e, quindi, dichiarare nullo, inammissibile e inefficace l'atto di citazione; 2. accertare e dichiarare la nullità dell'atto di citazione perché inammissibili la domanda e le conclusioni svolte da controparte in quanto nuove rispetto alla domanda e alle conclusioni di cui all'atto di opposizione ex art. 615 II comma cpc notificato in data 19 dicembre 2022 e di cui al giudizio n. RE 84/2019 sub 2 Tribunale di Treviso; 3. accertare e dichiarare l'inammissibilità; l'improponibilità e l'improcedibilità delle domande avversarie per i motivi esposti in atti. In via principale: Rigettarsi tutte le domande e le richieste formulate dalla signora Parte_1 in quanto inammissibili, improponibili e comunque infondate in fatto e in diritto per i motivi tutti esposti in atti. In ogni caso: Condannare controparte a rifondere spese e compenso professionale. In via istruttoria:

Respingere le istanze istruttorie avversarie, in particolare la richiesta di CTU perché inammissibile in quanto avente funzione prettamente esplorativa e per i motivi esposti in atti”.

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

Parte_1 ha proposto opposizione all’esecuzione immobiliare che [...] *Controparte_2* aveva promosso in suo danno sulla base del mutuo fondiario stipulato in data 1 gennaio 2006 a rogito del Notaio *Per_1* (n. rep. 30961, n. racc. 7571).

A sostegno dell’opposizione, l’attrice ha dedotto l’illegittimità del regime di capitalizzazione (cosiddetto alla francese) degli interessi convenzionali, l’applicazione di interessi anatocistici e l’indeterminatezza e genericità delle clausole contrattuali in punto di tassi di interesse e delle condizioni del piano di rimborso. Ha chiesto la sospensione dell’esecuzione e che, previo accertamento dei plurimi vizi di nullità del mutuo e del proprio *“maggior credito per indebitato oggettivo rispetto al preteso debito insoluto peraltro ricalcolato al tasso minimo BOT in regime finanziario dell’interesse semplice”*, sia accertata l’inesistenza del diritto della banca di procedere ad esecuzione forzata.

Il giudice dell’esecuzione ha rigettato l’istanza di sospensione ed assegnato termine per l’introduzione del giudizio di merito.

Parte_1 ha instaurato il presente giudizio ai sensi dell’art. 616 c.p.c. e reiterato le deduzioni già svolte dinanzi al giudice dell’esecuzione.

La causa, istruita documentalmente, è stata trattenuta in decisione in data 1 luglio 2024 sulle conclusioni delle parti sopra riportate. Per l’attrice si tiene conto delle

conclusioni contenute nell'atto di citazione, non avendo la stessa depositato le note scritte sostitutive dell'udienza di precisazione delle conclusioni.

L'opposizione è rigettata.

Giova premettere che il ricorso in opposizione per cui è causa è stato proposto dopo che il giudice dell'esecuzione aveva disposto la vendita dell'immobile pignorato.

In ragione di ciò, sarebbe stato necessario che il ricorso fosse fondato su fatti sopravvenuti o che l'opponente avesse dimostrato di non avere potuto proporre tempestiva opposizione per causa a lei non imputabile (art. 615, comma 2 terzo periodo, c.c.).

L'opposta ha eccepito l'inammissibilità dell'opposizione, sul rilievo che l'attrice non ha dedotto (né tantomeno dimostrato) l'esistenza di fatti sopravvenuti, né provato di non avere potuto proporre tempestivamente l'opposizione per una causa a lei non imputabile.

Il rilievo della convenuta è, per certi aspetti, corretto: anche perché l'attrice aveva proposto una prima (tempestiva) opposizione all'esecuzione (con la quale aveva dedotto la nullità del mutuo fondiario per superamento del limite di finanziabilità) e quindi avuto la possibilità di dedurre la pretesa abusività delle clausole contrattuali (v. doc. 8 e 9 fascicolo di parte convenuta).

Per giustificare l'ammissibilità dell'opposizione, all'evidenza tardiva, la [Parte_1](#) ha invocato il principio di effettività della tutela giurisdizionale dei diritti riconosciuti al consumatore dalla direttiva 93/13/CEE, concernente le clausole abusive dei contratti stipulati tra un professionista e un consumatore, e dalle sentenze della CGUE del 17 maggio 2022.

Nello specifico, l'attrice, richiamando la sentenza resa dalla Corte di Giustizia nella causa C-600/2019, ha allegato che il consumatore ha il diritto di far valere la nullità delle clausole abusive contenute nel contratto, anche nel caso in cui l'esecuzione forzata sia fondata su un titolo stragiudiziale e pur nell'ipotesi in cui sia decorso il termine per proporre opposizione all'esecuzione.

Le deduzioni dell'attrice, pur suggestive, non sono fondate.

La sentenza della Corte di Giustizia relativa alla causa C-600/2019 (riguardante l'esecuzione forzata promossa in danno del consumatore sulla base di un mutuo ipotecario) ha sancito che *“l'articolo 6, paragrafo 1, e l'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 93/13 devono essere interpretati nel senso che essi ostano a una normativa nazionale che, a causa degli effetti dell'autorità di cosa giudicata e della decadenza, non consente né al giudice di esaminare d'ufficio il carattere abusivo di clausole contrattuali nell'ambito del procedimento di esecuzione ipotecaria né al consumatore, dopo la scadenza del termine per proporre opposizione, di far valere il carattere abusivo di tali clausole nel procedimento in parola o in un successivo procedimento dichiarativo, quando dette clausole siano già state oggetto, al momento dell'avvio del procedimento di esecuzione ipotecaria, di un esame d'ufficio da parte del giudice quanto al loro eventuale carattere abusivo, ma la decisione giurisdizionale che autorizza l'esecuzione ipotecaria non comporti alcun punto della motivazione, nemmeno sommario, che dia atto della sussistenza dell'esame in parola né indichi che la valutazione effettuata dal giudice di cui trattasi in esito a tale esame non potrà più essere rimessa in discussione in assenza di opposizione nel termine citato”*.

La Corte, però, ha anche precisato che il giudice dell'esecuzione non può procedere ad un esame del carattere abusivo di clausole contrattuali quando il bene sia stato venduto e i diritti di proprietà siano stati trasferiti a un terzo, salva in questo caso la possibilità per il consumatore il cui bene sia stato oggetto dell'esecuzione di *“far valere i suoi diritti in un procedimento successivo, al fine di ottenere il risarcimento, ai sensi della direttiva ... delle conseguenze economiche risultanti dall'applicazione di clausole abusive”*.

Ora, nello sforzo di adeguare l'ordinamento processuale interno a questi principi, potrebbe astrattamente ritenersi che, in difetto di controllo officioso da parte del giudice dell'esecuzione del carattere abusivo delle clausole del mutuo costituente il titolo esecutivo, sia consentita al consumatore esecutato la possibilità di proporre opposizione anche dopo che sia stata disposta la vendita: questa, infatti, parrebbe l'unica forma di tutela del consumatore, che, di certo, non potrebbe invocare il rimedio dell'opposizione ex art. 650 c.p.c. (che è invece ipotizzabile quando l'esecuzione sia fondata su un decreto ingiuntivo non motivato in punto di abusività delle clausole: v. sent. SU n. 9479/2923).

Questo, però, non rileva nel caso di specie, perché l'immobile pignorato è già stato aggiudicato e trasferito a terzi (doc. n. 14 e 15 del fascicolo di parte convenuta).

Come anticipato, secondo la giurisprudenza della Corte di Giustizia, il trasferimento del bene pignorato rappresenta il limite oltre il quale è inibito qualsivoglia controllo sull'abusività delle clausole che possa condurre all'annullamento dell'atto e metterne in discussione la certezza in danno dei terzi.

Ne consegue che non v'è luogo per nessuna pronuncia accertativa dell'inesistenza del diritto della banca di procedere esecutivamente e per la caducazione degli atti della procedura esecutiva.

Altro è verificare se, nella presente sede, l'attrice possa far valere i propri diritti *“al fine di ottenere il risarcimento, ai sensi della direttiva ..., delle conseguenze economiche risultanti dall'applicazione di clausole abusive”*.

Nell'instaurare la presente fase di merito del giudizio oppositivo, invero, la **Parte_1** ha formulato una richiesta risarcitoria fondata proprio sull'assunto che il bene è stato *“irrimediabilmente trasferito in capo al terzo aggiudicatario”*: richiesta che riguarda *“i danni emergenti che si quantificano come pari al valore di stima del bene venduto all'asta”* (pag. 18 dell'atto di citazione).

La domanda risarcitoria pare proponibile in questa sede, perché il nostro ordinamento positivo prevede la tutela risarcitoria dei danni da azione esecutiva illegittima (art. 96, comma 2, c.p.c.) e la giurisprudenza di legittimità ritiene che essa possa essere fatta valere in seno all'opposizione all'esecuzione (*ex multis* Cass. sent. n. 8239/2003).

La domanda, nondimeno, è infondata.

Le clausole asseritamente abusive – la cui applicazione dovrebbe costituire la fonte del danno risarcibile – non sono nemmeno individuate nel (pur prolisso) ricorso in opposizione né nell'atto di citazione.

La dissertazione, ivi sviluppata, in tema di ammortamento cosiddetto alla francese e genericità delle clausole in punto di interessi ha carattere meramente teorico ed è priva del sia pur minimo riferimento all'oggetto del contratto di mutuo ed al motivo per il quale, nella specie, vi sarebbe un significativo squilibrio dei diritti e

degli obblighi da esso derivanti (si veda sul punto la sentenza n. 15130/2024 delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione).

Non è infine chiarito il nesso eziologico fra la pretesa illegittimità dell'ammortamento e il danno dedotto, che sarebbe pari al valore del bene pignorato e aggiudicato: la deduzione sul punto è del tutto infondata, perché pare sottintendere che la pur accertata nullità della clausola determinativa degli interessi sia comunque causa dell'illegittimità dell'esecuzione, quantunque questa sia stata intrapresa dalla Banca a fronte del mancato rimborso (anche) del capitale mutuato. Trattasi di una conclusione all'evidenza non condivisibile.

In definitiva, le domande dell'attrice sono integralmente rigettate.

Le spese processuali seguono la sua soccombenza e sono liquidate con applicazione dei parametri medi per le fasi di studio, introduttiva e decisorie e minimo per la fase istruttoria ed assumendo, come scaglione di riferimento, quello corrispondente al valore della proposta domanda risarcitoria.

P.Q.M.

Il Tribunale di Treviso, definitivamente pronunciando sulle domande proposte da

Parte_1 nei confronti di *Controparte_1* quale procuratrice di [...]

Controparte_2 così provvede:

rigetta le domande;

condanna *Parte_1* alla rifusione, in favore della convenuta, delle spese processuali, che liquida in euro 11.268,00 per compenso professionale oltre rimborso forfetario nella misura del 15%, iva e cpa.

Treviso, 15 novembre 2024

Il Giudice

Clarice Di Tullio